Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 24 febbraio 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953, n. 1088.

Approvazione della convenzione per il funzionamento della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 694, concernente l'istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Catania;

Vista la convenzione per il funzionamento della Facoltà predetta, stipulata in Palermo il giorno 19 maggio 1953 tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Università di Catania;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo il 19 maggio 1953, per il finanziamento ed il funzionamento della Facoltà di agraria istituita, presso l'Università degli studi di Catania, in virtù della legge 13 giugno 1952, n. 694.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1953

EINAUDI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 111. — PALLA

Repertorio n. 4.

Convenzione per la istituzione e il funzionamento della Facoltà di agraria presso l'Università di Catania

L'anno millenovecentocinquantatre il giorno diciannove del mese di maggio alle ore dieci nei locali della Presidenza della Regione siti in Palermo, piazza Indipendenza sono convenuti:

1) l'on. avv. Pietro Castiglia, assessore per la pubblica istruzione, in rappresentanza dell'on. Presidente della Regione, giusta delega n. 2211 in data 18 maggio 1953 (allegato n. 1);

2) il prof. Cesare Sanfilippo fu Ernesto quale rappresentante dell'Università di Catania, giusta delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università stessa in data 7 maggio 1953 (allegato n. 2);

3) il dott. Silvano Valle di Amedeo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, giusta lettera n. 1246 in data 2 aprile 1953 (allegato n. 3);

Premesso che, in virtù della legge 8 luglio 1948, n. 34, emanata dalla Regione siciliana, venne istituita presso la Università di Catania la Facoltà di agraria a far tempo dall'anno accademico 1947-48 e che l'Alta Corte per la Regione siciliana, con sentenza del 5 luglio 1948, riconosceva che la suddetta Facoltà istituita dalla Regione, pur conservando carattere di istituzione regionale poteva avere sviluppi anche nell'ordinamento generale dello Stato, mediante provvedimento del potere legislativo ed esecutivo di questo;

Considerato che le autorità accademiche della Università di Catania hanno riconosciuto opportuno, nell'interesse degli studi superiori agrari che la Facoltà venisse presa in considerazione anche dallo Stato per il suo incremento e per la efficienza dei titoli che essa conferisce;

Ritenuto che in accoglimento delle istanze delle autorità accademiche, con legge 13 giugno 1952, n. 694, venne riconosciuta la Facoltà suddetta con riconoscimento altresì ad ogni effetto della validità dei corsi di laurea in scienze agrarie svolte presso la Università di Catania a decorrere dall'anno accademico 1947-48;

Visto l'art. 11 della legge succitata;

Tutto ciò premesso dai predetti rappresentanti degli enti come avanti indicati, si conviene quanto segue:

Art. 1.

Lo Stato, la Regione siciliana e l'Università di Catania si obbligano a provvedere, come appresso, alle spese occorrenti per il funzionamento della Facoltà di agraria in Catania.

Art. 2.

Alle spese annue per il funzionamento della nuova Facoltà sarà provveduto con i seguenti cespiti di entrate:

a) provento delle tasse;

b) contributo dello Stato nella misura di L. 3.000.000 (tremilioni) a norma dell'art. 7 della legge 13 giugno 1952, n. 694;

c) contributo della Regione siciliana nella misura di L. 25.000,000 (venticinquemilioni);

d) contributo della Università degli studi di Catania nella misura di L. 2.000.000 (duemilioni);

e) eventuali contributi di altri enti.

Art. 3.

Il ruolo organico del personale della Facoltà di agraria è quello stabilito dalla predetta legge mentre nello statuto della Università di Catania saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà.

Art. 4.

La presente convenzione avrà la durata di dieci anni e si intenderà tacitamente prorogata di decennio in decennio ove non intervengano regolari denuncie da parte degli enti sovventori almeno 18 mesi prima di ciascuna scadenza decennale.

Art. 5.

La presente convenzione è redatta in carta libera e non sarà soggetta a tasse di registro perchè stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Catania.

p. il Presidente della Regione siciliana
Pietro CASTIGLIA

Il Rettore dell'Università di Catania
prof. Cesare SANFILIPPO nel nome

p. il Ministro per la pubblica istruzione
dott. Silvano VALLE ispettore superiore

L'ufficiale rogante: dott. Francesco MARINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 1089.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1° ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1009; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351; 12 settembre 1952, n. 3861 e 11 marzo 1953, n. 546;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 86 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un Seminario per le scienze matematiche e fisiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 87. — Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso un Seminario per le scienze matematiche e fisiche che ha il fine di addestrare e consigliare gli studenti e i perfezionandi che si avviano alla ricerca scientifica.

Art. 88. — A tale scopo sono tenute conferenze e presentate esperienze su argomenti che non vengono abitualmente trattati nei corsi di preparazione alla laurea in matematica e fisica. Oltre ai professori della Facoltà possono essere invitati a tenere conferenze presso il Seminario di cui all'art. 87 anche professori di altre Facoltà e scuole sia nazionali che estere.

Art. 89. — Presso il Seminario si tengono i corsi di perfezionamento in matematica e fisica previsti dal presente statuto e quelli che potranno essere istituiti su proposta della Facoltà e che riguardino le scienze matematiche e fisiche.

Art. 90. — Ai corsi e conferenze possono iscriversi studenti e laureati della Facoltà di scienze e di altre Facoltà accettati dal Consiglio direttivo. Le relative tasse di iscrizione e di frequenza verranno stabilite di anno in anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico udito il Consiglio della Facoltà. Agli iscritti che abbiano frequentato regolarmente i corsi e le conferenze sarà rilasciato unicamente un certificato di frequenza.

Art. 91. — Il Consiglio direttivo del Seminario è costituito da tutti i professori di matematica e fisica di ruolo e fuori ruolo della Facoltà di scienze.

Art. 92. — Il Consiglio:

a) elegge anno per anno, scegliendolo nel proprio seno, il direttore del Seminario;

b) si riunisce al principio di ogni anno accademico per stabilire in tutti i suoi particolari il programma di attività del Seminario e per coordinare i corsi di perfezionamento;

c) si riunisce pure ogni qual volta sia da portare qualche variazione al programma stabilito al principio dell'anno accademico;

d) si riunisce ancora ogni qual volta il direttore ne ravvisi la necessità, ovvero ad iniziativa di uno dei suoi membri che ne farà proposta al direttore perchè lo convochi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 6 ottobre 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 110. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1953, n. 1090.

Soppressione del Vice consolato di 2ª categoria in Lourenço Marques (Mozambico) ed istituzione di un Consolato di 1ª categoria nella stessa località con indicazione della circoscrizione territoriale. Modificazione della circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Salisbury (Rhodesia del Sud).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 2ª categoria in Lourenço Marques (Mozambico) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Lourenço Marques (Mozambico) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: i possedimenti portoghesi di Mozambico.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Salisbury (Rhodesia del Sud) viene modificata come segue: Colonia britannica della Rhodesia del Sud e della Rhodesia del Nord e Protettorato britannico del Nyasaland.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 112. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1953, n. 1091.

Soppressione della Legazione d'Italia in Managua (Nicaragua) ed istituzione di una Ambasciata nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Legazione d'Italia in Managua (Nicaragua) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Managua (Nicaragua) un'Ambasciata.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 116. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1953, n. 1092.

Modificazioni ed integrazioni di circoscrizioni di alcune Rappresentanze consolari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 23 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, è modificata e integrata come segue:

Consolato EVA PERON:

Circoscrizione: le provincie di Buenos Aires ed Eva Peron ed i territori nazionali di Rio Negro, Neuquen, Chubut, Comodoro, Rivadavia, Santa Cruz e Tierra del Fuego.

Consolato DAKAR:

Circoscrizione: Territorio di Dakar, Mauritania, Senegal, Sudan Francese, Guinea Francese, Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Niger, Alto Volta, Gambia e Guinea Portoghese.

Consolato generale HONG KONG:

Circoscrizione: il Territorio della Colonia e il possedimento portoghese di Macao.

Consolato LAGOS:

Circoscrizione: Nigeria Britannica, Territori del Togo e del Camerum sottoposti ad Amministrazione fiduciaria britannica, Costa d'Oro.

Consolato LONDRA:

Circoscrizione: Inghilterra, Galles, Isole del Canale e Isole di Man.

Consolato STOCCARDA:

Circoscrizione: Baden, Württemberg.

Cancelleria consolare L'AVANA:

Circoscrizione: il Territorio dello Stato, l'isola inglese di Giamaica e dipendenze, le isole Bahama e le isole Bermude.

Il presente dereto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1953

EINAUDI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 113. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.
Sostituzione di un componente il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, modificato con l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391;

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1952 relativo alla costituzione del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota in data 13 luglio 1953, con la quale la Federazione italiana lavoratori del mare ha designato il capitano Pietro Musmeci quale rappresentante dei lavoratori in seno al Comitato predetto in sostituzione dell'on.le capitano Giuseppe Giulietti, deceduto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il capitano Pietro Musmeci è chiamato a far parte del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione dell'on.le capitano Giuseppe Giulietti, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

RUBINACCI — TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1954
Registro n. 6 Lavoro e previdenza, foglio n. 179. — BAIOCCHI

(912)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1954.
Trasferimento del Magazzino generale principale gestito in Ravenna dal Consorzio agrario provinciale e istituzione di un nuovo Magazzino succursale in Castiglione di Cervia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, che autorizza il Consorzio agrario provinciale di Ravenna all'istituzione e alla gestione di Magazzini generali in detta Provincia;

Viste le istanze 19 e 30 settembre 1953 presentate dal predetto Consorzio per essere autorizzato all'istituzione di una succursale di Magazzini generali in Castiglione di Cervia e al trasferimento del Magazzino generale principale da Ravenna, via Maggiore n. 108 in Ravenna, via d'Alaggio, sinistra Canale Candiano;

Visto l'atto 23 novembre 1953, di rinuncia a esercire in regime di Magazzini generali il vecchio stabilimento principale di via Maggiore n. 108;

Vista la favorevole delibera adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna il 25 novembre 1953;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario di Ravenna è autorizzato a gestire, in regime di Magazzini generali, lo stabilimento di Ravenna, via d'Alaggio, sinistra Canale Candiano, quale Magazzino principale, e l'immobile di proprietà sito in Castiglione di Cervia, via Salara, quale Magazzino succursale, alle condizioni regolamentari e tariffarie di cui al decreto Ministeriale 18 giugno 1949, citato nelle premesse.

A partire dalla data di attivazione del nuovo Magazzino generale principale su indicato s'intenderà decaduta l'autorizzazione, concessa con il decreto Ministeriale 18 giugno 1949 più volte citato, per l'esercizio del vecchio Magazzino generale principale di Ravenna, via Maggiore n. 108.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto l'integrazione della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Ravenna è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, a seguito dell'entrata in funzione dei nuovi Magazzini generali autorizzati col presente decreto.

Roma, addì 6 febbraio 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(840)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1954.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa combattenti e impiegati, con sede in Montalbano Jonico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa combattenti ed impiegati di Montalbano Jonico, dalle quali si rileva la cessazione dell'attività e lo stato d'insolvenza dell'ente, nonchè protesti cambiari, sequestri giudiziari e vendite all'asta;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 27 gennaio 1954, n. 898, del Prefetto di Matera;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa predetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa combattenti e impiegati di Montalbano Jonico, costituita con atto 5 dicembre 1945 del notaio Lazazzera, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il sig. Gallucci Giovanni è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1954

Il Ministro: Gui

(839)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1954.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduti gli articoli 1 e 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari provinciali;

Veduto l'art. 2544 del Codice civile sullo scioglimento e liquidazione delle società cooperative per atto dell'autorità governativa;

Attese le precarie condizioni economiche e finanziarie nelle quali versa il Consorzio agrario provinciale di La Spezia, per cui si rende opportuno provvedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di La Spezia, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in La Spezia, è posto in liquidazione coatta amministrativa, ed il dott. Raffaello Compiani ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, di continuare l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato, per estenso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed a cura del liquidatore, verrà depositato, per l'iscrizione, presso il Registro delle imprese di La Spezia.

Roma, addì 11 febbraio 1954

Il Ministro: Medici

(913)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 9 gennaio 1954.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Imperia.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941 relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Imperia emanato in data 15 agosto 1945 e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del sig. Lorenzo Musso;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946 concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma:

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto in data 16 dicembre 1948 ha rimesso per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Imperia successivamente modificato per sopraggiunti accertamenti fiscali e ripresentato in data 3 dicembre 1953;

Considerato che della presentazione del bilancio finale è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 7 agosto 1951 e, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia n. 19 del 5 settembre 1951 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	258.941,25
Debitori	»	249.249,05
Immobilizzi . . .	»	191.305,10
	L.	699.495,40
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale . . .	»	107.278 —
	L.	806.773,40

Passivo liquidato

Creditori	L.	216.000,75
Passività d'esercizio:		
a) spese personale	»	438.486,25
b) altri oneri	»	152.286,40
	L.	806.773,40

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per la carni (Co.Pro.Ma.) di Imperia è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co. Pro.Ma. di Imperia, deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Imperia saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 9 gennaio 1954

L'Alto Commissario per l'alimentazione
SALOMONE

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(852)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 29 gennaio 1954.

Revoca del decreto di diniego di registrazione della specialità medicinale denominata « Vitaneurina » della ditta Società italiana ritrovati terapeutici, con sede in Pontedera (Pisa).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il decreto di diniego n. 189 in data 10 luglio 1949 di cui alle premesse è revocato.

Art. 2.

La specialità medicinale denominata « Vitaneurina » è registrata a tutti gli effetti di legge al n. 8582 ed intestata alla ditta Società italiana ritrovati terapeutici di Pontedera (Pisa).

La specialità è registrata con il prezzo di vendita al pubblico di L. 250 (duecentocinquanta) flac. x 10 cc.

(Omissis).

Roma, addì 29 gennaio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(776)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio Provinciale Macellai (Co.Pro.Ma.) di Siracusa

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale consorzi provinciali fra macellai per le carni, nominato liquidatore ai sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946 del Consorzio provinciale macellai di Siracusa posto in liquidazione con decreto prefettizio in data 12 luglio 1944, convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste ed opposizioni entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul Foglio annunzi legali della Regione siciliana.

(856)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1954, registro n. 3 Interno, foglio n. 72, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Serra d'Aiello (Cosenza) di un mutuo di L. 220.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(889)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Auditore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1954, registro n. 3 Interno, foglio n. 124, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Auditore (Pesaro Urbino) di un mutuo di L. 750.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(877)

Riconoscimento del comune di Fontanellato ai fini della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali sulle proroghe degli sfratti.

Con decreto interministeriale 3 febbraio 1954, n. 15200.I.B.798, il comune di Fontanellato (provincia di Parma) è stato riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge 9 agosto 1948, n. 1078.

(933)

Autorizzazione al Comitato amministrativo dell'Azienda autonoma di soggiorno di Levanto ad applicare speciali contribuzioni ai sensi dell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

Con decreto interministeriale 28 gennaio 1954, n. 18740.2, il Comitato amministrativo dell'Azienda autonoma di soggiorno di Levanto, in provincia di La Spezia, è stato autorizzato ad applicare le contribuzioni speciali sui biglietti di ingresso ai trattenimenti ed agli spettacoli pubblici, diversi da quelli cinematografici e teatrali, di cui all'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni.

(932)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Ostra, località San Gregorio (Ancona), della estensione di ettari 640 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1952, viene revocata.

(802)

Uso della rete denominata « Bastardina » per la pesca nel lago d'Iseo

Il punto 3 (Reti a catino) dell'art. 2 del decreto Ministeriale 3 settembre 1952, viene sostituito dal seguente:

3) Bastardina nome volgare: spessetta, regagnina. (Specialmente usata per la pesca della tinca, del luccio e del pesce persico). Lunghezza massima della rete metri centosettanta. Lunghezza minima della rete metri centocinquanta. Altezza massina della rete maglie novecento. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri venticinque. E' vietato tirarla da terra o da barca comunque fissa.

L'uso di detta rete è vietato durante il periodo di divieto di pesca del pesce persico e della tinca. Nella zona di lago posta a sud della congiungente Predore-Iseo, tale divieto è limitato al mese di giugno. Durante l'esercizio della pesca con la « Bastardina » è consentito l'uso, quale rete ausiliaria, della « Guada » con maglie di lavoro non inferiore a millimetri trenta.

(803)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Annullamento di decorazione al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 21 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1947, registro n. 11 Marina, foglio n. 131, per la parte relativa al conferimento a favore del 2° capo cannoniere armaiolo Peretti Secondo fu Teodoro e di Rosetta Maria, nato a Torino il 26 giugno 1913, matricola n. 29625-Savona, della medaglia in argento al valor militare « alla memoria » (Navarrino, 18 aprile 1943);

Considerato che con decreto Presidenziale 5 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1951, registro n. 11 Difesa-Marina, foglio n. 186, per lo stesso fatto d'armi, è stata conferita al sottufficiale sopraindicato altra medaglia in argento al valor militare « alla memoria » (Navarrino, 18 aprile 1943);

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante il 2° capo cannoniere arm. Peretti Secondo fu Teodoro e di Rosetta Maria, nato a Torino il 26 giugno 1913, matricola n. 29625-Savona, il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 21 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1947, registro n. 11 Marina, foglio n. 131, citato nella premessa del presente decreto, relativo al conferimento della medaglia in argento al valor militare « alla memoria », per il fatto d'armi « Navarrino, 18 aprile 1953 ».

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1953

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1953
Registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 377. — AMATI

(509)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Nehemia Vaisman di Samson nato a Chisinau (Romania) il 17 ottobre 1911, ha richiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Bologna nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(930)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 febbraio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	624,82	646 —
» Firenze	624,81	645 —
» Genova	624,80	646 —
» Milano	624,82	646 —
» Napoli	624,75	646,10
» Palermo	624,80	646,05
» Roma	624,80	646,375
» Torino	624,81	646 —
» Trieste	624,82	—
» Venezia	624,82	646,10

Media dei titoli del 23 febbraio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,85
Id. 3,50 % 1902	59,45
Id. 3 % lordo	79,10
Id. 5 % 1935	93,975
Redimibile 3,50 % 1934	81,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,45
Id. 5 % 1936	92,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 23 febbraio 1954

Cambi medi per le valute ai conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,81
1 dollaro canadese	»	646,19

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,47

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
~~Francia~~	~~»~~	~~1,785~~	~~» franco francese~~
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per esami a dodici posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale (gruppo C, grado 12°), in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1098, concernente la disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche, di igiene sociale e dell'arte ausiliaria di puericultrice;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, che approva i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il regio decreto 29 novembre 1941, n. 1683, che istituì il ruolo delle assistenti sanitarie visitatrici provinciali;

Visto il regio decreto 7 dicembre 1942, n. 1486, concernente l'approvazione del regolamento sulle norme ed i programmi degli esami di concorso delle assistenti sanitarie visitatrici provinciali dipendenti dall'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che istituì l'Alto Commissariato per l'igiene a la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'immissione nel ruolo organico di un terzo delle assistenti sanitarie visitatrici sistemate nel ruolo speciale transitorio, immissione che è in corso;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, contenente le modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695, contenente norme relative ai servizi ed ai ruoli dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato col regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 1952, n. 29302/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a dodici posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale (gruppo *C*, grado 12°) in prova, nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso le aspiranti debbono essere fornite dei seguenti titoli

a) diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

b) diploma di scuola media inferiore, o altro titolo equipollente a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia di residenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Agli effetti del termine sopra indicato la data in arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data appostovi dal competente ufficio.

Le dipendenti di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alle Prefetture le domande, nel termine suddetto tramite gli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande dovranno contenere:

il cognome, il nome e la paternità della concorrente;

la precisa indicazione del domicilio o del recapito al quale inviare le occorrenti comunicazioni;

la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l'elencazione dei documenti allegati;

la data e la firma.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire duecento, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che la candidata, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il quarantesimo.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per le aspiranti che siano impiegate statali di ruolo, nè per quelle che alla data del bando si trovino a prestare servizio di ruolo in seguito a regolare concorso, presso qualsiasi ente a norma dell'art. 19 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

2. Certificato, su carta da bollo da lire cento, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che la candidata è cittadina italiana. Ai fini del presente decreto sono equiparate ai cittadini dello Stato le italiane nate e residenti fuori del territorio della Repubblica e coloro per le quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato, su carta da bollo da lire cento, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici e che non è incorsa in nessuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da lire duecento, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da lire cento, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune ove la candidata risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove la candidata ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da lire cento, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che la candidata è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario vidimata dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata, a sua volta, dal prefetto.

Nel caso che la candidata abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di fiducia.

Le candidate che abbiano prestato servizio in zona di operazioni, dovranno presentare la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità.

Analogo documento dovranno presentare le militarizzate ed assimilate che prestarono servizio in zona di operazioni durante la guerra 1940-1943 o la lotta di liberazione.

Il possesso di medaglie al valor militare o di croci di guerra e le altre attestazioni di merito di guerra dovranno essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autentica notarile.

Le candidate partigiane combattenti, le orfane dei caduti per la lotta di liberazione e le figlie degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o la copia autentica del certificato rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le orfane di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e le congiunte dei mutilati ed invalidi per gli stessi motivi dovranno dimostrare tale loro qualità, le prime mediante *certificato in bollo rilasciato dalla competente* rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; le altre con l'esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) al nome del padre della candidata, oppure con un *certificato in bollo*, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto. Le orfane dei caduti civili per fatti di guerra e le congiunte dei mutilati od invalidi per lo stesso motivo, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante idonea documentazione.

Le orfane dei caduti per servizio e le congiunte dei mutilati e degli invalidi per lo stesso motivo, di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, dovranno presentare il certificato mod. 69-*ter* da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'ente pubblico competente.

7. Diploma originale di studio, o copia di esso, su carta da bollo da lire duecento, autenticata da notaio, la cui firma dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, la candidata presenterà il certificato di studio contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma.

8. Originale o copia, su carta da bollo da lire duecento, autenticata da notaio con la firma legalizzata come sopra, del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330.

9. Copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Tale documento dovrà essere presentato dalle candidate che siano impiegate di ruolo di una pubblica Amministrazione e dovrà essere munito di marca da bollo da lire duecento ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da lire duecento. Tali marche dovranno essere debitamente annullate.

10. Stato di famiglia, su carta da bollo da lire cento, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dalle candidate coniugate, con o senza prole o dalle vedove con prole.

11. Fotografia recente della candidata firmata dalla medesima. La fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da lire cento se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da lire duecento se autenticata dal notaio. Hanno facoltà di non presentare la fotografia le candidate, impiegate dello Stato e provviste di libretto ferroviario personale rilasciato dalla propria Amministrazione. In tale caso le candidate dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove di esame.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, dal cancelliere del tribunale e dal segretario della procura di Roma.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, le aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere, pubblicazioni che potranno ritenere utili agli effetti del concorso, come pure i certificati di risultati di concorso precedentemente sostenuto presso questa o altre pubbliche Amministrazioni o attestati di servizi prestati presso Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici.

Art. 6.

Le candidate impiegate di ruolo, in servizio presso una Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 del precedente art. 4.

Alle candidate residenti fuori del territorio nazionale è consentito di presentare la sola domanda, nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui le aspiranti debbono essere provviste alla data del presente decreto.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Prefetture dopo il termine di cui all'art. 3, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso *termine, scaduto il quale non è ammessa alcuna* regolarizzazione di essi.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo originale di studio o del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, per i quali si deve, in ogni caso, *produrre un certificato* rilasciato dall'Amministrazione presso la quale i titoli stessi si trovano, con la indicazione precisa di essi.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Gli esami constano di prove scritte e di una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati alle candidate ammesse al concorso.

Art. 10.

Le prove scritte sono due e riguardano:

1. L'assistenza sanitaria e sociale.

2. Le malattie *infettive acute e le malattie sociali*; le malattie del lavoro e le tossicosi.

La prova orale comprende:

1. Le materie delle prove scritte.

2. Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale con particolare riguardo all'assistenza sanitaria e sociale; legislazione sanitaria.

3. Nozioni di statistica demografica e sanitaria.

Art. 11.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

1) da un ispettore generale medico di grado non inferiore al quinto, presidente;

2) da un funzionario di gruppo *A* di carriera amministrativa, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di grado non inferiore al 6°;

3) da un ispettore generale medico di grado 5° o 6°;

4) da un libero docente di igiene presso le Università;

5) da un rappresentante delle assistenti sanitarie visitatrici nella persona dell'ispettrice delle assistenti sanitarie visitatrici o di una direttrice di scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di grado non inferiore al 9°.

Art. 12.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e dieci punti per la prova orale.

Sono ammesse alla prova orale le concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se la candidata non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esami si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e nel regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, modificato con regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042.

Art. 14.

La Commissione compilerà la graduatoria delle candidate che avranno superato le prove di esame secondo l'ordine della votazione complessiva.

A parità di punti si osserveranno le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che approva la graduatoria dei titoli di precedenza per l'ammissione ai pubblici concorsi, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 15.

La graduatoria del concorso sarà approvata, in via definitiva, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza delle concorrenti, da presentarsi da parte delle interessate, non oltre il termine di giorni quindici della pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide, in via definitiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione esaminatrice.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Tuttavia i posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, potranno essere attribuiti alle candidate del presente concorso dichiarate idonee con maggior numero di voti, dopo quelle comprese nella classifica delle vincitrici.

Art. 16.

Le vincitrici del concorso, comprese coloro che abbiano prestato servizio di ruolo e non di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi, trascorso il quale saranno confermate in servizio previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennità alcuna.

Art. 17.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova saranno corrisposti gli assegni mensili previsti dalle vigenti disposizioni.

Quelle che provengono da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 novembre 1953

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica

TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1954
Registro n. 86 Presidenza, foglio n. 256.

PROGRAMMA PARTICOLAREGGIATO DI ESAME

1. *L'assistenza sanitaria e sociale*

A) L'assistenza sanitaria sociale:

1) L'assistenza sociale nei tempi moderni e l'assistenza sanitaria sociale nell'organizzazione nazionale italiana.

Rapporti dell'assistenza sanitaria con tutte le organizzazioni sanitarie e civili della Nazione.

2) L'assistente sanitaria nell'organizzazione statale italiana.

3) Compiti, doveri dell'assistente sanitaria. Azione polivalente dell'assistente sanitaria.

4) Compito speciale dell'assistente sanitaria in caso di epidemie, calamità, ecc.

5) L'assistente sanitaria nel tempo di mobilitazione o di guerra.

6) Nozioni sulla legislazione sanitaria italiana. Provvidenze sanitarie per la difesa della salute: valore, significato e portata.

B) L'assistenza domiciliare:

1) Nozioni di igiene con particolare riguardo all'assistenza domiciliare.

Aria Composizione ed importanza dell'aria per la vita. Inquinamento e viziamento dell'aria e necessità di rinnovamento negli ambienti confinanti e nelle stanze degli ammalati. Nozioni di climatologia.

Acqua Importanza fisiologica ed igienica dell'acqua. Modi di approvvigionamento e cautele per la difesa igienica della potabilità dell'acqua. Provvista domestica dell'acqua.

Possibilità di inquinamento e mezzi pratici di depurazione dell'acqua sospetta ed inquinata.

Suolo Importanza igienica del suolo. Terreni umidi e paludosi.

Necessità di evitare gli inquinamenti del suolo. Rimozione dei materiali di rifiuto (spazzature) e allontanamento delle immondizie. Fognatura domestica.

Abitazione Igiene della casa e delle abitazioni collettive. Casa e malattie. Requisiti circa l'orientamento, la cubatura, il disimpegno, la ventilazione, il riscaldamento, la illuminazione ed i servizi igienici.

Requisiti della camera da letto e della cucina.

Norme pratiche di pulizia domestica.

Alimentazione Nozioni elementari sull'alimentazione. Alimenti e loro classificazione. Valore nutritivo e valore economico. Digeribilità dell'alimento. Razioni alimentari del sano. Adulterazione e sofisticazioni più comuni. Alterazione e conservazione degli alimenti. Dispense e requisiti di esse. Difesa degli alimenti dalle mosche.

Lavoro fisico e mentale Danni determinati dall'eccessivo lavoro.

Requisiti degli ambienti di lavoro. Necessità del riposo. Effetti degli esercizi fisici. Educazione fisica.

Vestiario Suoi requisiti igienici.

2) L'importanza dell'opera di assistenza sanitaria nella profilassi delle malattie infettive e sociali a domicilio. L'assistente sanitaria ed il suo compito di assistenza generalizzata. Contegno e condotta a domicilio.

La visita domiciliare. L'inchiesta domiciliare. Condizioni di vita domestica. Condizioni igieniche della casa. Condizioni di convivenza del malato. Condizioni economiche della famiglia. Studio dell'ambiente popolare. Consigli pratici alle famiglie.

Accertamenti sullo stato di salute delle persone conviventi. Profilassi delle malattie infettive acute e croniche. Preparazione della camera del malato e suo isolamento. Misure per impedire la diffusione del contagio.

Proposta di provvedimenti in rapporto alle condizioni locali di convivenza.

3) Assistenza rionale e sue finalità.

Assistenza del malato povero a domicilio (malato acuto, contagioso, cronico). Assistenza ai familiari conviventi e provvedimenti di ordine igienico, sociale e domestico. L'assistente sanitaria ed il suo rapporto col medico condotto. Medicina e sussidi. Ospedalizzazione. L'assistente sanitaria ed il suo rapporto con le istituzioni di beneficenza e previdenza sociale.

4) Assistenza rurale. Caratteristiche speciali dell'assistenza nelle campagne.

C) Propaganda:

Valore della propaganda, suoi mezzi, sua tecnica. Visita domiciliare.

Modo di rivolgersi alle persone secondo le età, il sesso, le condizioni sociali; alle collettività scolastiche, operaie, industriali, ecc.

L'opera di propaganda per combattere le malattie infettive in genere, riferendosi alle più gravi.

Propaganda nella lotta contro la tubercolosi, la malaria, gli esantemi infantili.

Propaganda per l'allevamento e l'igiene infantile.

Igiene personale. Igiene scolastica e igiene domestica: la casa, gli alimenti, il guardaroba di famiglia.

Igiene di lavoro. Assicurazioni sociali. Propaganda per la profilassi e la cura delle malattie mentali, per combattere la delinquenza e l'alcoolismo.

Doveri dei cittadini. Doveri religiosi. Doveri familiari.

D) Organizzazione della lotta contro le malattie infettive e sociali:

1) Nozioni sulle finalità medico-sociali degli enti preposti alla lotta contro le malattie infettive e sociali.

2) Attività che tali enti sono chiamati a svolgere.

3) Istituti e legislazioni per la lotta contro le malattie infettive acute.

4) Istituti e legislazione per la lotta contro la tubercolosi.

5) Istituti e legislazione per la lotta contro le malattie veneree;

6) Istituti e legislazione per la lotta contro il tracoma.

7) Istituti e legislazione per la lotta contro la malaria.

8) Istituti e legislazione per la lotta contro i tumori maligni.

9) Istituti e legislazione per la lotta contro le malattie mentali.

10) Istituti e legislazione per la lotta contro l'alcoolismo.

11) Legislazione sulle malattie del lavoro.

12) Assistenza alla maternità ed infanzia. Istituzioni. Legislazione.

13) Assistenza scolastica.

E) Previdenza ed assicurazione sociale.

Concetto fondamentale della previdenza. Sua differenziazione dal concetto di assistenza.

Assicurazioni obbligatorie e facoltative. La loro applicazione in rapporto all'età ed al lavoro. Le principali branche assicurative e le assicurazioni sociali in Italia.

Organizzazione amministrativa nel campo delle leggi sulla previdenza. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'Ispettorato del lavoro. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni.

L'assicurazione di maternità. Disposizioni e contributi. Sussidi e prestazioni sanitarie.

Assistenza sanitaria scolastica curativa e preventiva (colonie climatiche, ecc.).

L'assicurazione invalidità e vecchiaia. Concetto della invalidità. Persone soggette all'obbligo assicurativo. Contributi. Pensioni. Controversie. Prevenzioni e cura della invalidità.

L'assicurazione infortuni. Concetto dell'infortunio. Contributi. Cure. Indennità. Varie specie e misure della indennità nei casi di invalidità al lavoro. Obbligo delle cure. Autolesionismo e simulazione.

L'assicurazione infortuni in agricoltura. Organi che la gestiscono. Prevenzioni degli infortuni. Valore dell'elemento umano nel determinismo degli infortuni.

~~Le mutue sanitarie.~~

F) Assistenza alla maternità ed infanzia.

Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia.

Sviluppo dell'assistenza della maternità e dell'infanzia in Italia.

Legislazione per la tutela delle madri e dei fanciulli, ed istituzione dell'O.N.M.I.

Distinzione tra azione protettiva e azione assistenziale propriamente detta; superamento della concezione caritativa. Profilassi igienico-sanitaria, prevenzione morale.

Ordinamento e *funzionamento* dell'O.N.M.I.

Organizzazione dell'O.N.M.I. al centro ed alla periferia. Gli organi dell'Opera. La Federazione provinciale ed i Comitati di patronato. Funzionamento di tali organi. Rapporto con altre istituzioni di assistenza e di previdenza.

Assistenza prenatale. (consultori ostetrici, refettori, Istituti di maternità). Assistenza postnatale (consultori pediatrici, dispensari di latte, asili nido, collocamento presso allevatori od istituti, asili infantili, ecc.).

Assistenza fanciulli e adolescenti sani (ricovero presso istituti o collocamento presso famiglie). Profilassi antitubercolare. Assistenza ai minorenni abbandonati, traviati e delinquenti (centri di osservazione per minorenni, consultori di medicina pedagogica).

Assistenza alle madri nubili ed agli illegittimi. Protezione della maternità, dell'infanzia nel lavoro, nell'educazione morale, nella vita sociale.

Disposizioni concernenti le attribuzioni delle visitatrici dipendenti dai Comitati di patronato, le funzioni delle visitatrici addette agli ambulatori ostetrici e a consultori infantili, le funzioni delle visitatrici nella profilassi antitubercolare infantile, la vigilanza sui minorenni abbandonati presso famiglie o istituti, la vigilanza sui minori di 14 anni collocati fuori della dimora dei genitori o tutori.

Assistenza alla gestante.

Nozioni sul processo di gravidanza. Igiene della gravidanza. Cure e profilassi prenatali. Rapporto fra lavoro e gravidanza. Malattie acute infettive e gravidanza. Malattie croniche e gravidanza. Malattie proprie della gravidanza (tossicosi gravidiche. albuminuria, eclampsia, edemi). Anomalie della gravidanza (placenta previa, gravidanza estrauterina).

Compiti dell'assistente sanitaria nella sorveglianza delle donne gravide; visite a domicilio (consigli per la visita ostetrica, esami urine, alimentazione, pulizia).

Preparazione dell'ambiente per il parto. Assistenza al parto e prime cure alla puerpera. Infezione puerperale e sue profilassi. Nozioni sui tumori degli organi genitali.

Assistenza alla maternità (refettori materni, cliniche ginecologiche, ecc.).

Puericultura e nozioni di pediatria.

Prime cure al neonato: cordone ombelicale, cicatrice ombelicale, bagno, pulizia della bocca e degli occhi, cure agli immaturi, ai prematuri, agli asfittici.

Ittero fisiologico dei neonati. Desquamazione.

Metodi di vestire il lattante. Culla.

Accrescimento normale del lattante e sviluppo psichico.

Dentizione suoi disturbi. Igiene della bocca, del naso, dell'orecchio e dell'occhio.

L'alimentazione del bambino, allattamento materno e sua importanza cause che lo impediscono. Allattamento naturale mercenario, a domicilio del bambino e a domicilio della nutrice. Impedimenti all'allattamento al seno. Allattamento misto e allattamento artificiale. Composizione chimica del latte (di donna, di mucca, di capra, ecc.). Diluizioni, razioni alimentari e calorimetria. Vari tipi di latte in polvere e preparazione del latte (albuminato Babeurre, ecc.), farine lattee, diastasate, amido-diastasate. Svezzamento e prime pappe.

I disturbi dell'apparato digerente del bambino lattante; dispepsie, gastrite e gastroenterite, manifestazioni e pericoli.

Lo sviluppo somatico del bambino dalla nascita al quinto anno di età e sviluppo psichico normale.

Malattie dei neonati paralisi ostetrica dell'arto superiore morbo di Parrot ernia ombelicale sepsi tetano del neonato sclerodermа e sclerema.

Malattie degli organi e dei sensi (otiti, congiuntiviti) e loro cura.

Malattie esantematiche (decorso, cura, profilassi) morbillo, rosolia, scarlattina, varicella, vaiolo, vaioloide.

Malattie infettive, difterite, pertosse, parotite, meningite ~~tubercolare, cerebrospinale, epidemica, poliomielite.~~

Tubercolosi della prima infanzia e sue forme sifilide ereditaria.

Rachitismo idrocefalo adenoidismo.

Spasmofilia Totania Corea minor.

Cistite enuresi notturna.

Principali malattie delle ghiandole a secrezione interna riguardanti l'infanzia adenopatie.

Vaccinazione antivaiolosa antidifterica antitubercolare.

G) Assistenza scolastica.

L'edificio scolastico aule spogliatoi corridoi refettori e cucina ricreatorio palestra coperta impianti igienici (acqua potabile, cessi, docce) ventilazione e riscaldamento illuminazione.

Arredamento scolastico banco (requisiti, misure, e tipi principali) Conseguenze dannose dei banchi irrazionali tavola nera quadri murali.

La pulizia ordinaria della scuola.

L'assistenza sanitaria scolastica quale opera di prevenzione sociale l'insegnamento dell'igiene nelle scuole la educazione igienica degli scolari le buone abitudini. Compiti del maestro. Medico scolastico ed assistente sanitaria.

L'esame medico individuale dello scolaro ambulatorio scolastico (strumentario dinamometro, ecc.).

Lo sviluppo somatico e mentale del fanciullo, durante l'età della frequenza alla scuola Statura Peso Rapporti fra statura e peso e tra le varie parti del corpo nei due sessi. Capacità toracica e forza muscolare. Coefficienti di sviluppo. Influenza delle ghiandole endocrine. Cenni sullo sviluppo mentale. Psicotecnica.

L'accertamento delle condizioni di salute. Debolezze costituzionali in genere. Deperimento organico, anemia, cefalea, emorragie nasali, respirazione a bocca aperta, voce nasale, adenoidismo, difetti del linguaggio, posizioni abitualmente asimetriche del corpo, deformazioni della colonna vertebrale, deambulazioni irregolari.

Difetti dell'udito e della vista (vizi di refrazione, strabismo), blefariti, congiuntiviti, tracoma, otiti, ozena, stomatiti, gengiviti, afte, carie dentarie, alito cattivo, impetigene, vulvo-vaginiti, tic nervoso.

Malattie infettive (morbillo, scarlattina, rosolia, vaiolo, vaioloide, varicella, difterite, pertosse, parotite, influenza, dissenteria, tifo).

Vaccinazione antivaiolosa, antidifterica, antitifica.

Tubercolosi, sifilide. Profilassi delle malattie trasmissibili nelle scuole. Malattie da parassiti: pediculosi, scabbia, tigna favosa, tricofizia.

Registro sanitario e cartella medica biografica individuale.

Vigilanza igienica, pulizia e disinfezione ordinaria e straordinaria delle aule, ispezioni mediche ordinarie e straordinarie. Chiusura temporanea delle classi e delle scuole. Frequenza condizionata.

Regolamento 9 ottobre 1921, n. 1981, per la profilassi delle malattie infettive nelle scuole.

Opera di assistenza scolastica. Ambulatori scolastici. Scuole speciali per infermi cronici (tracomatosi, tubercolotici). Scuole all'aperto. Classi differenziali. Refezione scolastica. Dopo scuola. Ricreatori. Educatori. Colonie di vacanza e colonie climatiche (temporanee e permanenti). Patronato scolastico.

L'educazione fisica giovanile.

Pericoli della promiscuità e relativa vigilanza.

I compiti dell'assistente sanitaria nell'assistenza e profilassi nelle scuole e a domicilio degli scolari, con particolare riguardo alla profilassi delle malattie infettive.

2. *Le malattie infettive acute e le malattie sociali*
Le malattie del lavoro e le tossicosi

A) Malattie infettive acute.

1) Concetti generali sulle infezioni. Agenti patogeni.

Sorgenti di infezione: il malato, i portatori convalescenti e sani, gli animali infetti.

Modi di eliminazione e di diffusione dei germi patogeni.

Durata in vita dei germi patogeni nell'ambiente esterno; germi labili e germi resistenti. Agenti naturali di sterilizzazione.

2) Vie di penetrazione dei germi nell'organismo sano.

Mezzi con i quali si effettua la trasmissione. Veicoli inanimati ed animati. Ospiti intermedi.

3) Concetti generali sui mezzi di profilassi.

Denunzia ed accertamento diagnostico dei casi.

Isolamento domiciliare ed ospedaliero.

4) Disinfezione: disinfezione in corso di malattia e disinfezione terminale. Tecnica della sterilizzazione, della asepsi, delle disinfezioni e della antisepsi. Preparazione dei più comuni disinfettanti.

5) Difesa contro gli insetti trasmettitori di malattie. Disinfestazione.

6) Concetti generali sull'immunità.

Siero e vaccino Profilassi. Vaccinazioni jenneriane, antidifteriche, antitifiche, antitubercolari. Siero antidifterico, antitetanico, ecc.

7) Miglioramento dell'ambiente fisico e sociale quale mezzo di profilassi indiretta.

8) Norme di profilassi individuale. Rapporto con i malati infettivi e mezzi di premunizione.

9) Igiene personale: tenore di vita igienica e formazione della coscienza igienica individuale e collettiva: educazione sanitaria propaganda.

10) Eziologia, periodo di incubazione, modo di diffusione, durata della contagiosità e profilassi delle seguenti malattie infettive: morbillo scarlattina varicella vaiolo e vaioloide tifo esantematico e dermotifo difterite pertosse parotite meningite cerebro-spinale epidemica poliomielite febbre tifoide e paratifoide dissenteria bacillare e amebica febbre ondulante tubercolosi sifilide e malattie veneree malaria anchilostomiasi.

11) I provvedimenti per la difesa delle malattie trasmissibili. Denunzia e ricerca dei malati; accertamenti delle diagnosi; inchieste domiciliari ed epidemiologiche; norme per la profilassi nei casi di malattie infettive e contagiose. Servizi pubblici di disinfezione.

Laboratori provinciali di igiene e profilassi. Assistenza ospedaliera ai malati contagiosi.

B) Malattie infettive di importanza sociale.

Tubercolosi:

1) La tubercolosi come malattia clinica.

2) La psicologia particolare del tubercoloso e delle famiglie.

3) Il bacillo Kock Sue caratteristiche Veicoli di trasmissione, modo di penetrazione nell'organismo umano per inoculazione, per inalazione, per ingestione. Via di diffusione: linfatica, sanguigna. Localizzazioni varie. Tubercolosi polmonare. Forme chiuse e forme aperte. Predominio delle forme polmonari sulle altre forme tubercolari.

Le varie forme di cura.

La predisposizione di terreno organico.

La predisposizione di ambiente.

La predisposizione di condizioni familiari e sociali.

4) La tubercolosi come malattia sociale. Decorso della malattia. Considerazione sulla importanza del problema. Mortalità per tubercolosi in Italia. Le età più colpite. Danno sociale. Influenza delle professioni, delle condizioni di ambiente domestico e di lavoro.

5) Disposizioni di legge su cui si impernia la lotta antitubercolare. Assicurazione obbligatoria. Assistenza alle persone a carico del paziente. Consorzi provinciali antitubercolari. Istituzioni per la lotta contro la tubercolosi. Dispensari antitubercolari, loro organizzazione e loro funzione quali centri di azione assistenziale e profilattica. Sanatori. Ospedali.

6) Profilassi:

a) Misure dirette contro il bacillo per impedirne la diffusione. Sterilizzazione e disinfezione.

b) Misure dirette a modificare il terreno organico.

c) Misure dirette a modificare l'ambiente di vita individuale (familiare e collettiva), sociale (risanamento urbano) vigilanza sugli operai nelle fabbriche (igiene del lavoro), a migliorare l'alimentazione (vigilanza sulle carni ed il latte). Preventori. Colonie climatiche profilattiche, temporanee e permanenti Istituti elioterapici Ospizi marini. Vaccinazione antitubercolare.

d) Importanza della diagnosi precoce e della profilassi nell'età infantile.

Sifilide:

Quadro patologico (manifestazioni primarie, secondarie, terziarie, localizzazioni, contagiosità), in rapporto ai compiti dell'assistenza sanitaria Indizi che possono far sospettare l'infezione Importanza delle reazioni sierologiche diagnostiche.

Gravità del pericolo venereo per la salute individuale e per la integrità della popolazione. Intervento statale Vigilanza sanitaria sul meretricio Provvidenze assistenziali e profilattiche Cura gratuita delle malattie veneree e della sifilide nei dispensari celtici sussidiati dallo Stato Cura gratuita ospedaliera delle forme contagiose di tali malattie a carico dello Stato Profilassi della sifilide da baliatico e relative disposizioni vigenti.

Blenorragia:

Quadro clinico contagio conseguenza sulla salute individuale e specialmente sulle funzioni riproduttive sterilità Lotta antiblenorragica.

Tracoma:

Il tracoma come malattia sociale Manifestazioni iniziali Complicazioni ed esiti periodi di contagiosità Norme per l'accertamento Fattori che favoriscono la diffusione del tracoma Danno sociale Distribuzione geografica del tracoma in Italia Intervento dello Stato nella lotta contro il tracoma Ente provinciale antitracomatoso Dispensari antitracomatosi Sale ospedaliere per tracomatosi Scuole o classi speciali per fanciulli tracomatosi Sussidi dello Stato per la lotta contro il tracoma.

Lebbra:

Varie forme cliniche Norme e indizi che servono di guida alla assistente sanitaria.

Cenni sulla diffusione della lebbra in Italia Importazioni di casi e focolai endemici Provvidenze legislative Cura e profilassi domiciliare Reparti ospedalieri lebbrosi.

Malaria:

Nozioni cliniche ed epidemiologiche.

Morbilità e mortalità per malaria in Italia Danno sociale Disposizioni di legge dirette a combattere la malatia Zone malariche Comitato provinciale antimalarico Chinino di Stato e preparati sussidiari Obbligo della Provincia per la somministrazione gratuita a coloni ed operai che lavorano in zona malarica. Campagna antimalarica epidemica ed interepidemica. Organizzazione della campagna antimalarica. Vigilanza sui lavoratori migranti e per i grandi lavori agricoli. Ambulatori, dispensari, sanatori antimalarici.

La cura dei malarici La profilassi dei sani Le zanzare malarigene e le loro abitudini di vita Difesa meccanica delle abitazioni contro le zanzare Cattura delle alate. Concetto della piccola bonifica Lotta antilarvale Bonifica e colonizzazione Mezzi di lotta antianofelica.

Necessità di una rigorosa disciplina nella lotta contro la malaria.

Tecnica degli strisci di sangue e della goccia spessa per la ricerca microscopica del parassita malarico.

Istruzione e propaganda antimalarica nelle campagne.

C) Malattie non infettive di importanza sociale:

Tumori maligni.

Nozioni sui tumori e sul cancro in ispecie Localizzazioni importanti. Mortalità per tumori maligni ed andamento di essa negli anni

Distribuzione geografica in Italia Aumento della mortalità per cancri.

Metodi di lotta La diagnosi precoce Indizi che possono far sospettare una manifestazione cancerigna e necessità dell'accertamento diagnostico ai fini di un intervento tempestivo Cure Risultati ottenuti dalle cure.

L'azione dello Stato nella lotta contro i tumori maligni Centri per diagnosi precoce, per l'assistenza ai malati e per la cura dei tumori maligni Ospedali speciali Istituti di Roentgen e radiumterapia.

Diabete

Nozioni sul diabete diabete mellito e diabete ipofisario glicosuria clicemia dispensari antidiabetici alimentazione del diabetico terapia insulinica.

Reumatismo e cardiopatie:

Nozioni sulle varie forme di reumatismo. Reumatismo articolare acuto e reumatismi cronici Cardiopatie di origine reumatica Profilassi del reumatismo Dispensari per la lotta contro il reumatismo e le cardiopatie.

Malattie mentali:

Il malato di mente e le malattie mentali; quadro generale delle varie malattie mentali Significato delle denominazioni rispettive principali manifestazioni Pericoli e conseguenze Epilessia e psicosi epilettiche Demenza precoce Demenza paralitica Demenza senile Le psicosi alcooliche Psicosi maniaco-depressiva Isterismo. L'alienazione mentale ed i suoi segni fondamentali: allucinazione, confusione mentale, la mania, la depressione, l'impulso, la sitofobia, il negativismo, la demenza.

Causa dell'aumento delle malattie mentali Influenza della sifilide e dell'alcoolismo.

Ricovero dell'alienato assistenza nei reparti di osservazione di agitati, di tranquilli I doveri dell'infermiera.

Leggi sui manicomi e sugli alienati Obbligo delle Provincie di provvedere all'assistenza degli alienati.

L'assistenza familiare e l'assistenza manicominale (manicomi pubblici e privati manicomi giudiziari e manicomi criminali). Consultorio per malattie mentali Profilassi delle malattie mentali.

La neuropsichiatria infantile:

1) Nomenclatura e classificazione dei deficienti: cerebropatici biopatici biocerebropatici fanciulli psicopatici e nevropatici.

Deficienti morali: anormali, sensoriali e falsi anormali.

2) Caratteri fisici e fisiologici dei deficienti; sviluppo somatico generale atipie morfologiche stigme degenerative sintomi neurologici di focolaio L'epilessia I disturbi della loquela.

Sintomi a carico degli organi interni e del sistema vegetativo.

3) Caratteri psichici dei deficienti Lo sviluppo psichico generale in rapporto all'età Caratteri psicologici generali e particolari dei deficienti Vari tipi di mentalità.

4) Intelligenza e la sua valutazione La scala metrica di Binet Simon ed il quoziente intellettuale I reattivi di De Sanctis e i gradi di insufficienza mentale Riconoscimento degli anormali.

5) Organizzazione, assistenza dei fanciulli anormali e deficienti.

D) Malattie del lavoro.

Nozioni generali di patologia professionale, provvidenze legislative e norme di profilassi riguardanti le principali malattie professionali.

Cenni storici e sviluppi della medicina del lavoro.

Igiene del lavoro:

Ambienti di lavoro Danni derivanti dal viziamento dell'aria, dalla temperatura, dall'umidità, dall'ambiente, dalla luce naturale ed artificiale.

Qualità di lavoro: *a*) danni derivanti dalle cause fisiche (elettricità, calore, pressione atmosferica, rumori, scuotimenti, traumi, posizioni viziose, polveri, antracosi, silicosi, *b*) danni derivanti da cause chimiche in genere, particolarmente dal piombo, mercurio, arsenico, fosforo, antimonio, solfuro di carbonio; *c*) danni derivanti da microrganismi e parassiti (carbonchio, anchilostomiasi).

Profilassi contro i danni determinati dalle cause fisiche, chimiche e parassitarie e igiene del lavoro.

Polveri, gas, fumi e vapori, pericoli e mezzi di difesa. Norme generali di prevenzione Igiene del lavoratore.

Rumori e odori Mezzi personali di protezione contro polveri, gas e rumori (abiti, occhiali, maschere).

Cenni di legislazione sulle malattie del lavoro e sulle assicurazioni.

Assistenza sociale alle malattie del lavoro servizio sanitario negli stabilimenti industriali spogliatoi refettori locali di riposo dormitori sale di allattamento presepi asili infantili Consultori di orientamento professionale.

Leggi di prevenzione delle malattie dei lavoratori. Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli Legge sul riposo settimanale Orario di lavoro notturno Legge sulla risicoltura.

Regolamento generale sull'igiene del lavoro.

E) Tossicosi.

Alcoolismi:

Alcolismo acuto e cronico Manifestazioni viscerali (fegato, apparato circolatorio ecc.) Manifestazioni nervose - Alterazioni psichiche.

Danni dell'alcoolismo sull'individuo e sulla discendenza. Necessità dell'intervento statale Misure di polizia concernenti la vendita del vino e delle bevande alcooliche Limitazione del numero degli spacci e dell'orario di vendita Disposizioni penali contro l'ubriachezza Divieto di vendere vino e alcoolici e di somministrarne nei collegi ai fanciulli di età inferiore ai 16 anni Provvedimenti di ordine agricolo-industriale diretti ad accrescere la produzione ed il consumo delle uve da tavola e la lavorazione delle uve in prodotti non alcoolici (sciroppi ecc.) propaganda antialcoolica Istituti per la cura degli alcoolizzati.

Oppio ed alcaloidi derivati:

Il morfinismo.

Cocaina.

Alterazioni psichiche.

Legislazione sugli stupefacenti.

Roma, addì 20 novembre 1953

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

(823)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1954

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza

1) Istituzioni di diritto romano: Università di Bari;
2) Diritto ecclesiastico: Università di Sassari,
3) Diritto internazionale: Università di Padova;
4) Storia del diritto italiano: Università libera di Camerino;
5) Storia delle dottrine politiche (corso di laurea in scienze politiche): Università di Siena.

Facoltà di economia e commercio

1) Istituzioni di diritto privato: Università di Messina;
2) Tecnica industriale e commerciale: Università di Trieste;
3) Merceologia: Università di Trieste;
4) Politica economica e finanziaria: Istituto superiore economia e commercio di Venezia.

Facoltà di lettere e filosofia

1) Geografia: Università di Cagliari;
2) Filologia bizantina: Università di Roma;
3) Storia e geografia dell'Asia orientale: Università di Roma;
4) Ebraico e lingue semitiche comparate: Università di Roma;
5) Storia della letteratura latina medioevale: Università di Roma;
6) Filologia medioevale ed umanistica: Università libera Cattolica del « S. Cuore » di Milano.

Facoltà di magistero

1) Storia: Università di Cagliari,
2) Lingua e letteratura francese: Università di Catania.

Facoltà di medicina e chirurgia

1) Clinica delle malattie nervose e mentali: Università di Catania;
2) Microbiologia: Università di Cagliari;
3) Medicina legale e delle assicurazioni: Università di Bari;
4) Radiologia: Università di Catania;
5) Fisiologia umana: Università di Sassari;
6) Medicina del lavoro: Università di Palermo;
7) Clinica oculistica: Università di Perugia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

1) Chimica generale ed inorganica: Università di Palermo;
2) Geologia: Università di Palermo;
3) Chimica analitica: Università di Messina;
4) Chimica fisica: Università di Cagliari;
5) Anatomia comparata: Università di Perugia;
6) Idrobiologia e pescicoltura: Università di Camerino.

Facoltà di ingegneria

1) Tecnica ed economia dei trasporti: Università di Palermo;
2) Scienza delle costruzioni: Università di Cagliari;
3) Fisica tecnica: Università di Trieste;
4) Architettura tecnica: Università di Trieste;
5) Idraulica: Università di Palermo;
6) Chimica applicata: Università di Palermo.

Facoltà di architettura

1) Urbanistica: Università di Firenze.

Facoltà di agraria

1) Entomologia agraria: Università di Catania;
2) Zooculture: Università di Perugia.

Facoltà di medicina veterinaria

1) Zootecnica generale: Università libera di Camerino.

Istituto superiore orientale di Napoli

1) Lingua e letteratura turca;
2) Lingua e letteratura inglese;
3) Lingua e letteratura giapponese.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Ufficio concorsi a cattedre universitarie) domanda in carta da bollo da L. 200 entro il 31 maggio 1954, corredata dei documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta a norma di legge;
3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;
4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio;
5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni, nei quali il candidato ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;
6) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
7) qualsasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;
8) notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in sei esemplari;
9) elenco in sei copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dalle competenti autorità anagrafiche.

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I candidati che prendano parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, delle quali una soltanto dovrà essere completamente documentata.

I documenti predetti devono essere tutti conformi alle leggi sul bollo e legalizzati; quelli di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6; deve, invece, presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio, oltre all'atto di nascita e allo stato di famiglia, se coniugato.

Entro il giorno 30 giugno 1954 gli interessati devono far pervenire le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie. I candidati che prendano parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti dopo il termine del 31 maggio 1954 anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate dopo il termine del 30 giugno 1954 pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

I concorrenti che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 15 giugno 1954, salvo a presentare i documenti, i titoli e le pubblicazioni entro il 15 luglio successivo.

Non è consentito far riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Roma, addì 20 febbraio 1954

Il Ministro: MARTINO

(934)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1951, n. 12333 Div. 3ª-San., col quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di medico-veterinario condotto, vacanti in provincia di Modena alla data del 30 novembre 1951;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 30 maggio 1953 e 4 settembre 1953;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente gradatoria di merito del concorso a sette posti di medico-veterinario condotto, vacanti in provincia di Modena alla data del 30 novembre 1951:

1.	Cesaretti Spartaco di Marino	punti 53,350
2.	Lolli Leonida fu Luigi	» 51,280
3.	Finelli Marcello di Giacinto	» 51,203
4.	Corsini Bonfiglio fu Clodomiro	» 51,083
5.	Galassini Renato di Costantino	» 48,900
6.	Migliori Adrasto fu Nello	» 46,780
7.	Pollastri Bruno di Nicola	» 45,656
8.	Ughi Luigi fu Paolo	» 45,218
9.	Aldini Pietro di Davide	» 44,953
10.	Rotteglia Antonio di Lodovico	» 44,718
11.	Roli Nicola fu Giovanni	» 44,656
12.	Zaccaria Francesco di Giuseppe	» 44,062
13.	Pozzetti Attilio di Gioacchino	» 43,828
14.	Forni Ruggero fu Iginio	» 43,093
15.	Marcaccini Mario	» 42,537
16.	Ferretti Auro di Giuseppe	» 42,406
17.	Pavesi Enea di Italo	» 42,400
18.	Morandi Angelo di Giovanni	» 42,343
19.	Fava Walmore di Guerrino	» 41,630
20.	Canali Marco di Nicola	» 41,296
21.	Lugli Antonio di Ariodante	» 41,265
22.	Barbieri Aldo di Giuseppe	» 41,156
23.	Marchi Emidio fu Gaetano	» 40,828
24.	Ferraresi Norberto di Umberto	» 40,450
25.	Bocchi Alberto fu Luigi	» 40.078
26.	Pozzer Antonio fu Giuseppe	» 39,015
27.	Bianchi Erasmo di Giuseppe	» 38,906
28.	Tibaldi Tonino di Enrico	» 38,625
29.	Musi Pietro di Antenore	» 38,484
30.	Battini Benito di Mario	» 38,437
31.	Albarelli Ennio di Francesco	» 38,375
32.	Pini Onorio di Ernesto	punti 38,140
33.	Romolini Franco di Giuseppe	» 37,406
34.	Bellato Dante di Giovanni	» 37 —
35.	Boschi Sergio fu Angelo	» 36,906
36.	Facchini Benito di Antonio	» 35,162
37.	Cossutti Bruno di Ernesto	» 35,125
38.	Borghetti Agile Ugo	» 35 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 5 febbraio 1954

Il prefetto: BRACALI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto di pari data n. 3904 Div. 3ª San., con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di medico-veterinario condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1951;

Visto l'ordine della graduatoria stessa, nonchè quello di preferenza delle sedi di condotta indicate dai concorrenti dichiarati idonei, nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per le sedi a fianco di ciascuno indicate:

Cesaretti dott. Spartaco di Marino: per la sede di Ravarino;

Lolli dott. Leonida fu Luigi: per la sede di Medolla:

Finelli dott. Marcello di Giacinto: per la sede di San Cesario sul Panaro;

Corsini dott. Bonfiglio fu Clodomiro: per la sede di Spilamberto;

Galassini dott. Renato di Costantino: per la sede di San Possidonio;

Migliori dott. Adrasto fu Nello: per la sede di Montese;

Pollastri dott. Bruno di Nicola: per la sede di Camposanto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 5 febbraio 1954

Il prefetto: BRACALI

(825)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.